

TRIBUNALE DI LANCIANO

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA

COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I

COMMA, L. 3/12

PREMESSA

Il sig. **CARDILLO GENNARO**_, C.F. _CRDGNR66R05F839G, nato a _NAPOLI il _5.101966 e residente a LANCIANO (_CH) in via PER FOSSACESIA n. _107_ e la signora **CIRA COPPOLA** ,C.F.. CPPCRI67B55F839Z,, nata a NAPOLI il 15.021967 e residente in LANCIANO (CH) in Via PER FOSSACEZIA N.107 ,, i quali, **CONIUGI CONVIVENTI**, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 dl 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data _9.3.2020 depositavano istanza per la nomina di un gestore della crisi presso l'Associazione OCC commercialisti Associati degli Ordini dei Dottori Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, che in data 9.4.2020_, nominava quale gestore della crisi la dott.ssa NICOLINA CICCHINI, la quale dopo aver accertato il monte debiti , le motivazioni per cui si era arrivati allo squilibrio costante tra l'attivo ed il passivo dei predetti coniugi , redigeva relazione particolareggiata documentata da numerosi allegati, che si producono allegati al presente ricorso, col quale il sottoscritto avv. Maria Grazia PICCININI del Foro di _LANCIANO, C.F. PCCMGR57A50E435G, giusta procura in calce che si deposita di entrambi i ricorrenti che hanno anche ivi eletto domicilio presso il suo studio in _Lanciano,(___Chieti___), alla via Arco della Posta n.5, (pec mariagraziapiccinini@pec.it e fax_0872712689col quale si richiede a codesto

Tribunale adito che i ricorrenti CARDILLO GENNARO e COPPOLA CIRA, venissero ammesso alla procedura prevista dall'art. 7 I c. L.3 /2012

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

-si trovano in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;

-non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

-non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

-non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Essi possono essere definiti consumatori.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai signori_CARDILLO e COPPOLA__ nel corso degli ultimi anni che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Il signor CARDILLO GENNARO e la signora CIRA COPPOLA, dopo aver contratto matrimonio, ebbero tre figli e la vita familiare, benchè fosse una famiglia

monoreddito, è andata avanti tranquillamente senza grossi impegni economici né grandi indebitamenti. Con lo stipendio, si riusciva a far quadrare il bilancio familiare.

I coniugi pensarono ad un certo punto di acquistare una casa in Lanciano, Via per Fossacesia n. 107 e la acquistarono tramite un mutuo contratto il 17 Luglio 2019 con la Banca Popolare di Bari che finanziò l'importo di € 150.000 dove gli stessi ricorrenti stabilivano la loro casa coniugale

Negli ultimi tempi, siccome le esigenze familiari crescevano, anche la signora COPPOLA ha trovato un lavoro part time per contribuire alle esigenze familiari.

I Ricorrenti fino alla data del pagavano con regolarità tutte le rate del mutuo , ma purtroppo, quello che ha causato il tracollo della loro situazione finanziaria, che si manteneva in un equilibrio precario, fu l'aver intentato una causa per comportamenti usurari contro la Banca , che purtroppo è stata dagli stessi persa, con una pesantissima condanna alle spese degli stesse, per oltre 40.000,00 euro. A questi soldi si sommarono quelli già anticipati per l'associazione che li aveva seguiti in questo iter e che aveva predisposto per loro un perizia contabile e che sono stati regolarmente pagati.

Naturalmente, la minaccia di esecuzione e la consapevolezza di non poter adempiere in alcun modo, ha determinati il sig. CARDILLO e la signora COPPOLA ad accedere alla procedura per la soluzione della crisi da sovraindebitamento.

Nelle more del presente procedimento, a causa del problema COVID il sig. CARDILLO fu posto in cassa integrazione e pertanto non riuscì a pagare le rate del mutuo che fino ad allora erano state faticosamente pagate. Chiese la sospensione alla BANCA POPOLARE DI BARI delle rate di mutuo, e questa, dapprima acconsentì e sospese, successivamente, ne chiede il pagamento...

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- mutuo ipotecario fondiario, **Banca Popolare di Bari onorato**, che vede al 10.12.2020 un residuo di € 132.700,00
 - finanziamento **Santander Consumer Bank onorato**, che vede un residuo di € 7876,00–
 - Prestito **FIDITALIA** , che vede un residuo per € _3555,00
 - Agos Ducato residuo finanziamento € 161
 - Debito per € 35.320,00 oltre accessori **all'avv. Maria SIROLI, non onorato**, giusta sentenza del Tribunale di Lanciano n. 52/2020 del 25.2.2020)
 - Debito di € 63440,00 nei confronti del CTU dot.. Mauro RE perito nella causa RG n. 1363 /2016ad oggi_, **non onorato**, giusta sentenza n. 52/2020 del 25.2.2020 del Tribunale di Lanciano
 - il sig. CARDILLO ha inoltre un debito residuo verso l'INPS pari ad € 682,00
- Ed un residuo debito verso la SOGET s.p.a. per € 429,00.

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel prospetto presente nell'allegata relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi Dott. CICCHINI che si allega al presente atto facendone parte integrante.

Tanto premesso Il sig. CARDILLO GENNARO e COPPOLA CIRA, come sopra rapp. e difesi, one definire la loro situazione debitoria,

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori nella misura e con le modalità riportate nell'allegato perizia particolareggiata con il piano del consumatore.

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lanciano, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 1,8,e 9 L. 3/2012 , verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione del piano del consumatore così come allegato e del decreto ai creditori disponendo altresì che fino al momento dell'eventuale omologa del piano, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nei confronti del debitore.

In mero ed estremo subordine,

CHIEDONO

Nella denegata ipotesi di non ammissione alla procedura richiesta, vengano ammessi alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg L.3/2012

Con osservanza..

Lanciano lì 7.1.2021

Si allegano:

- 1) Relazione particolareggiata con piano del consumatore redatto dal Dott. CICCHINI Nicolina;
- 2) ALLEGATI alla relazione.

Avv. Maria Grazia PICCININI